



ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA SEGOSSINI

Sede Operativa: via Monte Linas n. 2 - 09048 SINNAI (CA)

Tel.: 3805320561

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE VILLA SEGOSSINI

Il giorno 10 del mese di giugno anno 2026 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.

Alle ore 19:30 in prima convocazione, il Presidente dell'associazione Atzeri Bruno constata che sono presenti n. 22 soci su un totale di n. 24 aventi diritto, dichiara aperti i lavori assumendo per volere della medesima la presidenza dell'assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Marcialis Giampiero.

Il Presidente riferisce sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Lo statuto così modificato e integrato viene allegato al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Il presidente, inoltre, provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 20:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

Sinnai 10 Giugno 2026

IL SEGRETARIO
(G. Piero Marcialis)

IL PRESIDENTE
(Bruno Atzeri)

Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

AdR	22 GIU. 2026	Registrato al	N. 424
Esatto		Libro	3
Euro	100	Libro	
		IL DIRETTORE	



STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA SEGOSSINI"

Titolo I - Denominazione, sede, scopo e durata

ART. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi degli articoli 18 della Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile e decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è costituita l'Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA SEGOSSINI", qui di seguito detta Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA SEGOSSINI APS. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

ART. 2 - Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale in Sinnai (CA), in Via Monte Linas, n. 2.
2. L'associazione fa parte delle associazioni non riconosciute e comitati.
3. La stessa potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.
4. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
5. Il coro è parte integrante dell'Associazione ed è denominata
"CORO POLIFONICO MASCHILE SEGOSSINI".
6. L'emblema dell'Associazione è il seguente:



ART. 3 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, autonoma e libera. Durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro famigliari e terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, rientranti nella lettera I dell'art. 5 del CTS.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità, e attività di interesse generale, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività:
 - a) la promozione e la diffusione delle composizioni corali in lingua sarda di ispirazione popolare e non, privilegiando anche la composizione di nuove musiche su testi in Sardo Campidanese, al fine di dare un significativo contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale dell'area meridionale della Sardegna e quindi di Sinnai. Ciò non deve rappresentare un vincolo linguistico, musicale e stilistico

Amadori

Amadori

dell'attività dell'Associazione;

- b) la proposizione, l'organizzazione e la partecipazione a: Conferenze, Convegni, Dibattiti, Manifestazioni, Rassegne, Scambi culturali e Spettacoli con altre realtà e associazioni culturali;
- c) promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali.
- d) Tutte le attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'azione di volontariato dei propri associati e della collaborazione con le autorità preposte.

4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 - Ammissione degli associati.

- 1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutte le persone fisiche di ogni convinzione ideologica o confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con atteggiamento di concreta collaborazione, operare ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.
- 2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
- 4. Il numero dei Soci è illimitato e, tutti, hanno stessi diritti e stessi doveri. È tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo e secondo le esigenze, stabilire eventuali limiti al numero dei Soci.
- 5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) **soci fondatori**: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo del 12 Marzo 2014. Essi conservano tale qualità per tutta la durata dell'Associazione. I diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) **soci ordinari**: sono coloro che fanno domanda di ammissione dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore o del tutore e per essi il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della potestà genitoriale;

La qualifica di socio ordinario si acquisisce con la delibera del C.D. con l'iscrizione a libro e con la consegna della tessera. L'iscrizione decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa mensile. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

- c) **Soci Sostenitori**: coloro che contribuiscono economicamente favorendone la crescita e lo sviluppo dell'Associazione e del Coro. Possono essere soci sostenitori sia persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati. Essi sono ammessi con delibera del C.D.
- d) **Soci Onorari**: persone, Enti o Istituzioni, Autorità Civili o Religiose che per cultura e per capacità abbiano acquisito particolari meriti e prestigio nel perseguimento di attività simili o affini a quelle svolte dall'Associazione. La nomina dei Soci Onorari è riservata al C.D.

Titolo II - Diritto e doveri dei soci

ART. 5 - Diritti dei soci

- 1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
- 2. Gli associati hanno il diritto di:

- a) - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- e) - denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

ART. 6 - doveri dei soci:

1. Gli associati sono tenuti:

- a) alla piena accettazione e osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e degli eventuali regolamenti interni;
- b) a rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) a partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) a non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- e) a versare al Tesoriere la quota associativa mensile secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal C. Direttivo.
- f) a mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

2. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede non ha diritto ad alcun rimborso di nessun genere ed è tenuto, comunque, a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria.

ART. 7 - perdita della qualità di socio:

1. La perdita della qualità di socio può avvenire per:
 - a) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione; L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
 - b) morosità (*inadempienza del pagamento della quota sociale per **tre mensilità** consecutive*);
 - c) non ottemperanza alle disposizioni statutarie o regolamentari;
 - d) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - e) per comportamento scorretto;
 - f) assenza ingiustificata e consecutiva per **tre prove** nell'arco dei 30 giorni.
 - g) Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato e verranno comunicate al socio tramite lettera raccomandata.
 - h) È ammesso il ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni, mediante lettera raccomandata. L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo assembleare.
 - i) Il socio che recede o che viene escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

Titolo III - Organi

ART. 8 - Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo
- d) l'Organo di Controllo (Revisori dei Conti)

ART. 9 - Assemblea generale dei soci

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna *brevi manu* o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Tutti i presenti dovranno apporre la propria firma su apposito elenco predisposto che varrà come ricevuta di avviso. Il Segretario del Consiglio Direttivo si farà carico di avvisare nei modi più opportuni i Soci che non avranno reso ricevuta di avviso.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato può rappresentare un solo socio per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 3/4 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, con voto palese. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'assemblea straordinaria è convocata, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, per la delibera di fusione, scissione o trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta al consiglio direttivo, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria:
 - a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
 - c) l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
 - e) Nominano, eleggono e revocano l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
 - f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi dello statuto;
10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta;
11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 10 - Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene nominato tra i soci eletti per la formazione del consiglio direttivo, dura in carica un triennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
4. sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci;
5. convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
6. firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea;
7. convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
8. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo,

salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

9. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di **Vice-presidente** in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

ART. 11 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da sette membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario il Tesoriere e tre consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria e rimane in carica tre anni.

- a) Il **Vicepresidente** coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
 - b) Il **Segretario** dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.
 - c) Il **Tesoriere** cura l'amministrazione dell'associazione, la tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammesso il voto per delega.
 4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.
 5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
 6. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) verificare le domande di ammissione dei nuovi soci;
 - b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
 - h) l'ammissione di nuovi Soci Onorari, Ordinari, Sostenitori;
 - i) nomina o revoca del direttore artistico;
 - l) l'esclusione di Soci.
 7. Il consiglio direttivo rimane in carica un triennio e può essere rieletto.
 8. Nel caso che per qualsiasi ragione venissero a mancare comunque in numero inferiore non superiore alla metà dei componenti, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza.
 9. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva, come previsto dal presente statuto.
 10. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
 11. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Buongiorno

Marta

ART. 12 - Organo di Controllo

1. L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo. Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.
2. L'incarico del componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di Consigliere, infatti i componenti possono essere scelti anche all'esterno dell'associazione stessa. Durano in carica quanto il Consiglio e sono rieletti con le stesse modalità in cui viene rieletto il Consiglio.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida.

ART. 13 - Direttore del coro

1. Il Direttore del Coro può essere esterno all'Associazione, può non essere Socio ed è nominato o revocato dal Consiglio Direttivo. È scelto in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza sia nell'ambito delle attività formative scolastiche ed extrascolastiche sia per l'esperienza maturata nel campo musicale corale.
2. Il Direttore ha i seguenti compiti:
 - a) ha la responsabilità della preparazione dei coristi, adottando, a tal fine, il percorso didattico che ritiene opportuno;
 - b) valuta, a suo insindacabile giudizio, su proposta del Consiglio Direttivo, il livello qualitativo degli aspiranti coristi approvandone l'ammissione al Coro e comunicandolo al consiglio direttivo;
 - c) valuta, a suo insindacabile giudizio, il livello qualitativo dei coristi decidendone la permanenza nel Coro e comunicandolo al consiglio direttivo;
 - d) programma, su proposta del Consiglio Direttivo, l'attività del Coro scegliendo i brani musicali da eseguire nel rispetto dello statuto;
 - e) stabilisce la durata e la cadenza delle prove settimanali in accordo col C.D;
 - f) esamina il programma delle partecipazioni del Coro alle manifestazioni esterne (concerti, rassegne, etc.) con il Consiglio Direttivo e decide a quali partecipare in base al grado di preparazione dei Coristi, nonché il repertorio da presentare;
 - g) esclude, dando comunicazione al Consiglio Direttivo, dal partecipare ai concerti i Coristi che durante le prove che precedono la manifestazione da svolgere non dovessero essere assiduamente presenti o non dovessero aver raggiunto una sufficiente preparazione.

Bene Stijer

Amirli

Titolo IV - Anno sociale, bilancio o rendiconto annuale

ART. 14 - Anno sociale e bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve essere depositato entro i termini di legge.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.
6. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Titolo V - Patrimonio sociale

ART. 15 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci tesserati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- f) dai beni di proprietà dell'associazione.

2. Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI - Scioglimento

ART. 16 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori con lo scopo di destinare il patrimonio residuo secondo le scelte dell'Assemblea stessa.
- 2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare.

Titolo VII - Norma di rinvio

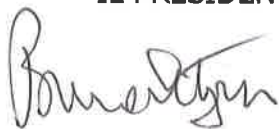
ART. 17 - Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si rinvia alle norme del CTS e per quanto compatibili a quelle del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In Sinnai, il 10 giugno 2026

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

